



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica "Formare Informando"

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

N° 35/2014

Napoli 13 Ottobre 2014 (*)

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....

Oggi parliamo di.....

E' ONERE DEL LAVORATORE DIMOSTRARE IL COMPORTAMENTO
"MOBBIZZANTE" PATITO.

**CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 20230 DEL 25 SETTEMBRE
2014**

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 20230 del 25 settembre 2014**, ha
(ri)statuito che **grava sul dipendente l'onere di dimostrare il proprio**
assoggettamento al mobbing perpetuato posto in essere dal datore di
lavoro.

Nel caso *de quo*, un subordinato adiva la Magistratura, a seguito del proprio
licenziamento, sostenendo di essere stato oggetto di un **perdurante**
comportamento "mobtizzante" da parte del proprio datore di lavoro.

Soccombente in entrambi in gradi di merito, il prestatore ricorreva in
Cassazione.

Orbene, gli Ermellini, nell'avallare *in toto* il *decisum* di merito, hanno
sottolineato che **è esclusivo onere del lavoratore dimostrare sia il**
proprio assoggettamento al mobbing posto in essere dal datore, che la

sussistenza del nesso eziologico tra tale condotta lesiva ed il danno personale patito.

Pertanto, atteso che nel caso in disamina **il dipendente non aveva fornito prove inconfutabili a supporto della sua (presunta) emarginazione dal lavoro, continuata e perdurante nel tempo al fine di escluderlo dal gruppo lavorativo,** i Giudici di legittimità, uniformandosi ai gradi di Merito, hanno respinto le doglianze del prestatore.

LEGITTIMO L'ACCERTAMENTO IVA SE C'E' DISCORDANZA FRA MERCE IN CONTABILITA' E QUELLA GIACENTE IN MAGAZZINO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 20699 DEL 1 OTTOBRE 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 20699 dell'1 ottobre 2014**, ha statuito che **risulta legittimo l'accertamento Iva fondato sulla discordanza di valore delle merci, risultanti dalla contabilità, rispetto a quelle rinvenute realmente in magazzino in sede di verifica.**

Come noto, ai sensi ***dell'articolo 1 del D.P.R. 441/1997*** vige, in favore dell'amministrazione finanziaria, una presunzione legale di cessione anche in presenza di regolarità delle scritture contabili, qualora i beni importati o prodotti non si trovino nei luoghi in cui è svolta l'attività.

Nel caso in specie, a carico di un commerciante al dettaglio di calzature veniva emesso processo verbale di constatazione a seguito verifica fiscale.

In particolare, ***venivano accertati maggiori corrispettivi non contabilizzati e non dichiarati ed acquisti sottofatturati e non regolarizzati,*** in quanto nel magazzino **non erano state rinvenute merci risultanti invece dalla contabilità.**

Il contribuente ricorreva alla giustizia tributaria, risultando vincitore in entrambi i gradi di giudizio di merito. In particolare, la C.T.R., nell'annullare l'avviso d'accertamento, affermava che, in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, l'accertamento analitico-induttivo operato dall'ufficio era illegittimo.

Da qui il ricorso per Cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Orbene, i **Giudici di Piazza Cavour**, nell'accogliere il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, con la sentenza *de qua*, **hanno affermato che il mancato rinvenimento, nei locali dell'azienda, di merci risultanti in carico all'azienda dai documenti contabili, consente all'amministrazione di operare una presunzione legale di cessione senza fattura delle merci medesime.** Di conseguenza, trattandosi di una presunzione legale, **la prova contraria grava sul contribuente che dovrà dimostrare che le merci oggetto di verifica abbiano avuto una diversa destinazione,** così come indicato e previsto dal successivo art. 2 del D.P.R. 441/97.

Per la considerazione di cui sopra, i Giudici nomofilattici, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, hanno ritenuto del tutto legittimo l'accertamento induttivo a prescindere dalla correttezza delle scritture contabili.

Si coglie l'occasione per segnalare che ***la presunzione legale in esame è valida solo ai fini IVA e non per le imposte dirette e per l'IRAP.*** Ne consegue, come chiarito anche dalla circolare ministeriale n. 193/E del 23/07/1998, che in sede di motivazione dell'atto rettificativo delle imposte dirette vanno indicate le circostanze concrete che permettono di ritenere dimostrati gli acquisti o le vendite in "nero".

LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA COMPORTA LA DECADENZA DAL DIRITTO A PERCEPIRE L'INDENNITA' DI MOBILITA'.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 20826 DEL 2 OTTOBRE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 20826 del 2 ottobre 2014**, ha statuito che, **nel caso in cui il soggetto che percepisce l'indennità di mobilità - ex L. n° 223/91 - avvii un'attività di collaborazione coordinata e continuativa, con correlato compenso economico, decade dal diritto a fruire del sussidio a sostegno del reddito.**

Nel caso di specie, un lavoratore, a seguito di licenziamento, veniva ammesso a percepire il sussidio di mobilità. **Successivamente, lo stesso assumeva l'incarico di amministratore di una società, con conseguente deliberazione, a suo favore, di un congruo compenso economico.**

A seguito di tale incarico, sussumibile nell'area della collaborazione coordinata e continuativa, l'INPS sospendeva il pagamento dell'indennità di mobilità.

I Giudici di prime cure, aditi dal cittadino, si pronunciavano in maniera contrastante affermando, dapprima, la compatibilità dell'attività con il sussidio erogato dall'Istituto di Previdenza, per poi deliberare in senso diametralmente opposto in Appello.

Orbene, i Giudici dell'Organo di nomofilachia, aditi in ultima battuta per dirimere la *querelle*, nel confermare integralmente il deliberato della Corte territoriale, hanno evidenziato che **la finalità dell'indennità di mobilità è di dare "sollievo" al lavoratore espulso dal tessuto produttivo. Pertanto, laddove il beneficiario di tale sussidio sia nuovamente attivo lavorativamente, viene meno la situazione di "disagio sociale" e la conseguente utilità della prestazione a sostegno del reddito.**

Pertanto, atteso che **le eccezioni previste in materia da specifiche normative (*id.:* anticipo dell'indennità al fine di avviare un'attività di lavoro autonomo) non sono suscettibili di applicazione estensiva**, i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato la decadenza del soggetto dall'indennità di mobilità per aver accettato l'incarico di amministratore ed il correlato compenso deliberato a suo favore.

LA CONSULTA BOCCIA L'ART. 32 COMMA 1 NUMERO 2 DEL D.P.R. 600/73 E SALVA I PRELEVAMENTI BANCARI DEI PROFESSIONISTI.

CORTE COSTITUZIONALE – SENTENZA N. 228 DEL 6 OTTOBRE 2014

La Corte costituzionale, **sentenza n° 228 del 6 Ottobre 2014**, ha statuito la **illegittimità dell'art. 32, comma 1, numero 2 del D.P.R. 600/72**, nella parte in cui stabilisce che, **per i titolari di reddito di lavoro autonomo, sono presunzioni di ricavi o compensi**, a base di rettifiche ed accertamenti, **i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei rapporti finanziari intrattenuti con gli intermediari, quando il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili.**

Come noto, la disposizione censurata, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, così come modificata dall'art. 1 comma

402 lettera a) numero 1) della legge 311/2004, consent(iva) e all'Amministrazione finanziaria di poter attribuire al prelievo non giustificato effettuato da questi ultimi sui loro conti correnti la natura di un compenso o ricavo e, dunque, un reddito non dichiarato.

Orbene, per i Giudici delle Leggi, lo svolgimento di un'attività professionale è considerata cosa ben differente dall'attività imprenditoriale, dunque è irragionevole ed arbitrario ipotizzare che i prelevamenti dai conti correnti non attribuiti ad un beneficiario, nel campo professionale, siano destinati ad un investimento proprio della attività e che questo sia produttivo di compensi.

Alla luce dell'importante citata sentenza, **nel caso di pronunce sfavorevoli già emesse, il contribuente può impugnarle eccependone la dichiarata incostituzionalità, e per gli accertamenti non ancora impugnati, se non interviene l'ufficio di sua iniziativa, si potrebbe richiedere in adesione o autotutela la revisione nella parte in cui si contestano le presunzioni dichiarate incostituzionali.**

IL COSTO E' DEDUCIBILE SOLO SE, OLTRE ALLA INERENZA, RISULTI CERTO NEL SUO AMMONTARE E NELLA SUA DECORRENZA.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 19593 DEL 17 SETTEMBRE 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 19593 del 17 settembre 2014, ha statuito che** non è deducibile **dal reddito d'impresa** il costo **per incremento del canone di fitto d'azienda**, se non adeguatamente documentato da scrittura privata registrata che ne attesti con certezza la data di sottoscrizione e l'importo.

IL CASO

La Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello di una Srl contro il verdetto di *prime cure* che aveva avallato l'operato dell'Ufficio finanziario relativamente al recupero a tassazione dei costi per fitti passivi ritenuti indeducibili per mancanza del requisito della certezza, posto che il relativo contratto non era stato registrato ed era privo di data certa e gli incrementi dei fitti non erano comunque documentati.

La CTR aveva pienamente condiviso il ragionamento del primo giudice, anche perché avvalorato dallo stretto legame esistente tra la contribuente e la società

locataria, per essere i rispettivi legali rappresentanti parenti, situazione che faceva pensare che l'operazione, avesse finalità elusiva.

Da qui il ricorso per Cassazione da parte della società.

Ebbene, i Giudici del Palazzaccio investiti della questione, con la sentenza *de qua* hanno respinto tutte le doglianze mosse in ricorso da parte del contribuente, in quanto l'accordo fra le società, facenti capo a titolari legati da un rapporto di parentela, non risultava supportato da adeguata documentazione.

In particolare, gli Ermellini *hanno osservato che* "a parte il richiamo all'art. 37-bis D.P.R. n. 600/73 (*id*: disposizioni antielusive), operato dal Giudice di Appello al fine di ulteriormente ribadire l'indeducibilità del costo, oggetto di rilievo, siccome finalizzato a intento elusivo", "**la sentenza impugnata, in coerenza con il contenuto dell'avviso di accertamento e delle questioni dibattute tra le parti, è fondata, anche, su diversa ed autonoma ratio decidendi, idonea a sorreggere la motivazione, laddove viene accertata la mancanza di certezza della spesa che, come espressamente statuito in sentenza d'appello, non appare suffragata né dalle risultanze contabili del bilancio, né dalla nota integrativa ed infine né da un atto regolarmente registrato che ne attestasse la data certa**".

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.